

N. 3580

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, CURTO,
MAGGI, BUCCIERO, LISI, MONTELEONE e CARUSO Antonino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1998

Incentivi in favore del personale delle forze di polizia
trasferito d’ufficio in sedi disagiate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 4 maggio 1998, n. 133, ha disciplinato l'erogazione di incentivi in favore dei magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. Tale legge ha in pratica giustamente introdotto strumenti di sollievo economico per i magistrati trasferiti in zone «sensibili» dal punto di vista dell'attività giudiziaria. Non si comprende però come mai la legge in questione abbia omesso di estendere tali benefici anche agli appartenenti alle forze dell'ordine inviati d'ufficio a svolgere le loro mansioni in territori ad alto rischio dal punto di vista della presenza criminale.

Il presente disegno di legge intende appunto eliminare tale incomprensibile discri-

minazione, operata nei confronti del personale delle forze di polizia.

L'articolo 1 prevede che al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, venga attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto a titolo di indennità di missione.

L'articolo 2 aumenta, invece, l'indennità di prima sistemazione.

L'articolo 3, infine, disciplina la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio)

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione nelle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

Art. 2.

(Indennità di prima sistemazione)

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.